

Regione Siciliana



Assessorato Turismo Sport e Spettacolo

L'Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTO il D.P.R. 13.12.1995 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche;

VISTA la l.r. 3 maggio 2004, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Trattato CE, in particolare gli articoli 40 e ss.

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del 12 dicembre 2006, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e le relative norme di attuazione di cui al D.Lgs. n. 206/2007;

VISTA la Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno e le relative norme di attuazione di cui al D.Lgs. n. 59/2010;

VISTA la l.r. 14 maggio 2009, n. 6, art. 72, 2° comma;

VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana n. 124 del 3 luglio 2007 ;

VISTO il D. Lgs. n.79 del 23 maggio 2011, con cui è stato approvato il codice della normativa statale in materia di ordinamento e mercato del turismo;

CONSIDERATO che l'art. 2 della citata l.r. 8/2004, come modificato dall'art. 72 della l.r. 6/2009, ha previsto l'istituzione dell'Albo professionale delle guide turistiche della Regione Siciliana suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) Sezione “Sicilia occidentale”, la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Palermo e Trapani;
- b) Sezione “Sicilia centro-meridionale”, la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Caltanissetta, Enna ed Agrigento;
- c) Sezione “Sicilia nord – orientale”, la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Catania e Messina;
- d) Sezione “Sicilia sud - orientale”, la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Siracusa e Ragusa;
- e) Sezione “ad esaurimento”, suddivisa in elenchi provinciali, cui sono iscritti di diritto i soggetti esclusivamente in possesso delle abilitazioni all'esercizio delle professioni di guide

turistiche nei Comuni e nelle Province della Regione, già conseguite o che saranno conseguite a seguito dell'espletamento dei concorsi già banditi, ai sensi dell'art.123 R.D. del 18.6.1931 n. 773, alla data di entrata in vigore della l.r. n.8/2004;

VISTO il D.A. 9.8.2004 n. 100, istitutivo dell'Albo professionale delle guide turistiche;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.2, comma 2 della l.r. 8/2004, l'iscrizione a ciascuna delle Sezioni dell'Albo di cui alle lettere a), b), c) e d) è subordinata al superamento di un esame riservato ai soggetti indicati agli art. 2, 2°comma, della l.r. n. 8/2004;

CONSIDERATO che, ai sensi delle direttive comunitarie 36/2005 e 123/2006, l'attività di guida turistica non può essere subordinata all'obbligo di autorizzazione preventiva, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza;

CONSIDERATO che, comunque, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti di qualificazione professionale;

CONSIDERATO, pertanto, che anche l'esame previsto dalla legge regionale n. 8/2004 non può che avere la natura di verifica del possesso dei requisiti di qualificazione professionale;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della l.r. n. 8/2004 occorre determinare con decreto assessoriale le modalità di accesso e di svolgimento dell'esame;

VISTE le note assessoriali nn. 5124 5128 del 1.03.2011 con le quali lo schema del predetto decreto è stato trasmesso al Presidente della Regione per il successivo inoltro alla competente Commissione dell'ARS ai fini dell'acquisizione del parere di cui alla l.r. 8/2004;

CONSIDERATO che il termine di cui all'art. 70/bis del regolamento interno dell'ARS è decorso infruttuosamente;

VISTE le ordinanze del TAR Sicilia Sez. Staccata di Catania nn. 1236/10 e 675/11 e l'ordinanza del TAR Sicilia Palermo n. 435/11;

VISTO il parere dell'Avvocatura dello Stato prot. n. 67981 del 5.08.2011;

DECRETA

ART. 1 – Il Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo indice, con appositi decreti, entro 90 gg. dalla pubblicazione del presente decreto sulla GURS, e a regime ogni biennio, le verifiche per l'esercizio della professione di guida turistica.

ART. 2 – Le verifiche sono tese all'accertamento dei requisiti a diverso grado richiesti per un qualificato esercizio della professione turistica ai soggetti in possesso dei titoli previsti dalle vigenti norme e di seguito indicati. Per tale motivo la verifica deve precedere l'inizio dell'attività.

ART 3 – Alle verifiche avranno accesso, ai sensi dell'art. 2 della l.r. 8/2004, tramite avvisi distinti, le seguenti categorie di soggetti, cittadini italiani o di altro Paese membro della Comunità Europea, nonché i cittadini di Paesi extraeuropei, in regola con le norme in materia di soggiorno:

1. i titolari di laurea in discipline afferenti alle materie turistiche, umanistiche e storico artistiche;
2. i titolari di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica conseguita, nell'ambito della regione siciliana, secondo la disciplina precedente alla l.r. 8/2004, che intendano esercitare in ambiti diversi e/o più ampi di quelli per i quali risultano già abilitati o per lingue diverse.

ART. 4 Le verifiche mireranno all'accertamento del possesso delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento e saranno effettuate a mezzo di prove orali da sostenersi con apposita Commissione nominata dall'Assessore Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo.

La verifica della conoscenza del territorio avrà ad oggetto: la conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, delle risorse ambientali, delle tradizioni popolari e religiose, degli itinerari turistici del territorio prescelto tra le Sezioni di cui all'art. 2 della l.r. n. 8/2004, nonché la capacità di trasmettere e comunicare tali conoscenze anche in relazione alle diverse tipologie di turisti.

La verifica della conoscenza delle lingue straniere avrà ad oggetto almeno una lingua e si svolgerà tramite una prova che accerterà la capacità di comunicazione dei contenuti culturali specifici nei contesti di lavoro (tenendo conto della varietà di target dei turisti) nella/e lingua/e straniera/e scelta/e dal candidato.

La competenza linguistica richiesta è quella relativa al livello “intermedio B2 progresso”, sia nella comunicazione (parlare e scrivere) sia nella comprensione (ascoltare e leggere) così come individuato nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue dal Consiglio d'Europa nel 2001 e successive modifiche e integrazioni.

I candidati di nazionalità straniera sono soggetti alla verifica della conoscenza della lingua italiana come specificato nel precedente comma.

ART. 5 Per i soggetti di cui al punto 2), in possesso dei titoli di abilitazione per l'esercizio della professione di guida turistica per l'intero territorio di ciascuna delle province comprese nella sezione per la quale richiedano l'iscrizione e per la stessa lingua per la quale sono già abilitati, le relative verifiche saranno esclusivamente documentali.

ART. 6 Gli avvisi, relativi alle due categorie di soggetti, da approvare con decreto del Dirigente Generale, detteranno le norme di dettaglio relative alle modalità e oggetto delle verifiche.

ART. 7 Ai fini dell'ammissione alle predette verifiche, coloro che si trovano nelle condizioni sopra indicate devono presentare apposita domanda al Dipartimento Regionale Turismo Sport e Spettacolo, Servizio 9 - Professioni Turistiche e Agenzie di Viaggio, secondo le modalità e i termini che saranno fissati dal relativo avviso, indicando la/e Sezione/i dell'Albo regionale delle Guide Turistiche per la/e quale/i si intende sostenere l'esame, una o più lingue straniere nelle quali si intende sostenere l'esame, dichiarando altresì il possesso della maggiore età, della laurea o del titolo equipollente, e della cittadinanza.

ART. 8 – La composizione della Commissione d'esami da nominare con decreto dell'Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo è la seguente:

- Dirigente Generale del Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo o un suo delegato – Presidente
- Docente di Archeologia – Componente
- Docente di Storia dell'Arte – Componente
- Docente di Storia – Componente
- Docente di storia delle tradizioni - Componente
- Docente per ogni lingua straniera -Componente
- Esperto in tecniche di comunicazione
- Rappresentante scelto tra una terna di nominativi designati dalle Associazioni delle Guide turistiche maggiormente rappresentative a livello regionale – Componente

Un funzionario del Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo svolge le funzioni di Segretario.

ART. 9 – All'esito positivo della verifica il candidato sarà iscritto di diritto all'Albo Regionale delle Guide Turistiche nella/e relativa/e Sezione/i e allo stesso verrà rilasciato il relativo tesserino di riconoscimento.

ART. 10 - Le guide abilitate ed iscritte all'Albo regionale potranno esercitare in modo occasionale e temporaneo la loro professione al di fuori degli ambiti territoriali di iscrizione. Al fine di verificare il carattere temporaneo ed occasionale delle prestazioni, ai sensi degli artt. 9 e 10 del D. Lgs. 206/07, le stesse dovranno, al pari delle guide degli Stati membri dell'U.E., produrre al Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo una comunicazione preventiva contenente informazioni sulle prestazioni da effettuare (luoghi, periodi, organizzatori etc.).

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sulla Gazzetta della Regione siciliana.

Palermo addì

L'ASSESSORE
(Prof. Daniele Tranchida)